

Accordo Quadro per servizio di connettività dati e fonia per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007

LOTTO 1: servizio di connettività dati e fonia per le sedi degli Enti distribuiti: si intendono Enti distribuiti gli enti aventi sedi in più di una provincia del territorio piemontese. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano attualmente in tale categoria i seguenti enti: Arpa, Regione Piemonte, CSI-Piemonte; sedi della PA site in Torino; sedi della PA site nella provincia di Torino. CIG 0441494C5C.


LOTTO 2: servizio di connettività dati e fonia per le sedi della PA che non ricadono nel Lotto 1 e appartengono territorialmente alle seguenti province: Biella, Novara, Vercelli, VerbanoCusioOssola, Alessandria, Asti, Cuneo. CIG 0441497ED5.

TRA

La **Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.**, con sede legale in Torino, Corso Marconi 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627, P. IVA 09740180014, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche "**S.C.R. - Piemonte S.p.A.**");

E

FASTWEB S.p.A., con sede legale in MILANO, Via Caracciolo 51, capitale sociale Euro 41.344.209,40=i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di di Milano al n. 12878470157, REA 1591912, P. IVA 12878470157, in persona del procuratore Onofrio PECORELLA , giusti



poteri allo stesso conferiti da procura notaio Dr.ssa Elena TERRENGHI,
repertorio n. 15131 (nel seguito per brevità anche “Operatore Economico”);

PREMESSO CHE


a) con L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. è stata istituita la società
S.C.R.- Piemonte S.p.A. quale Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e
33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) tra le materie di interesse regionale nell’ambito delle quali S.C.R. -
Piemonte S.p.A. è incaricata di ottimizzare le procedure di scelta degli
appaltatori rientra il settore delle telecomunicazioni;

c) la Regione Piemonte ha promosso l’utilizzo delle infrastrutture di
telecomunicazione come strumento di sviluppo del territorio piemontese sia
nell’ambito della Pubblica Amministrazione che nel settore privato attraverso
una pluralità di progetti volti a creare supporti tecnologici per aumentare il
livello di comunicazione, di scambio dei dati e di cooperazione tra cittadini,
Pubblica Amministrazione ed Imprese;

d) S.C.R. – Piemonte S.p.A. è amministrazione aggiudicatrice, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 3, comma 25, D.Lgs. 163/06 s.m.i. “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed è, quindi, Stazione
Appaltante, ai sensi del comma 33 del predetto articolo;

e) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con Disposizione del Presidente del
Consiglio di Amministrazione n. 9 del 18 febbraio 2010, in esecuzione dei
compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura
ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 35 Dir. 2004/18/CEE e artt. 3 e 59, del
D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e





2004/18/CE” (nel seguito D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) suddivisa in due Lotti territoriali, per la conclusione, con riferimento a ciascun singolo Lotto, di un Accordo Quadro con più Operatori Economici per il “servizio di connettività dati e fonia per i soggetti di cui all’art. 3, L.R. 19/2007”, sui quali basare gli appalti specifici (di seguito ordinativi) che le Amministrazioni richiedenti potranno aggiudicare per tutto il periodo di durata dell’Accordo Quadro;

f) l’utilizzazione di uno strumento come l’Accordo Quadro, di cui all’art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;

g) con Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 76 del 1° ottobre 2010, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente il Lotto 1 e 2 all’Operatore Economico sottoscrittore del presente Accordo Quadro, il quale ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nell’Accordo stesso.

In particolare:

- L’Operatore FASTWEB S.p.A. (1° classificato in esito alla procedura per i Lotti 1 e 2) sarà l’unico convocato, con riferimento all’attivazione dei



collegamenti di cui all'Allegato A - Lotto 1 e 2 del Capitolato Tecnico, da parte delle Amministrazioni che aderiranno, qualora e nella misura in cui verranno emessi i relativi ordini alle medesime condizioni stabilite nell'Accordo Quadro (ex art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.) e fino all'importo massimo indicato al successivo art. 5.


- Il soggetto 2° in ordine di graduatoria relativamente al Lotto 1, Operatore WIND Telecomunicazioni S.p.A.- COLT S.p.A., non ha accettato di allineare la propria offerta a quella del primo classificato.

- relativamente al Lotto 2, l'unico operatore economico offerente è stato FASTWEB S.p.A..

h) la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dell'Operatore Economico in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di aggiudicazione ed esecuzione dei singoli Ordinativi nei quali verranno specificate di volta in volta le tipologie e quantità di collegamenti da attivare; bensì dà origine unicamente ad un obbligo dell'Operatore Economico parte del presente Accordo, di accettare, mediante esecuzione (salvo il caso di impossibilità fisico-tecniche ad eseguire la prestazione come specificato nel Capitolato tecnico) fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di esecuzione del servizio emessi dalle Amministrazioni nel periodo di validità dell'Accordo;

i) i singoli Ordinativi verranno conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni richiedenti e FASTWEB s.p.A., in base alle modalità ed i termini indicati nell'Accordo stesso nonché nell'eventuale Richiesta di offerta;

FASTWEB S.p.A.



S.C.R.
Piemonte
S.p.A.
C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

j) l'Operatore Economico ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo stesso e dai successivi ordinativi, le seguenti cauzioni definitive:

- Lotto 1 polizza n° 8319/8200/486087/3928/2010 Euro 5.184.742,00

rilasciata da Intesa San Paolo S.p.A.;

- Lotto 2 polizza n° 8319/8200/486086/3927/2010 Euro 898.937,00 rilasciata

da Intesa San Paolo S.p.A..

L'Operatore Economico ha stipulato, una polizza assicurativa n° IT00013938LI, rilasciata da XL Insurance Company Ltd., per la responsabilità civile verso terzi con massimale di Euro 20.000.000,00 come indicato all'art. 15, punto 15, del Disciplinare di gara, a copertura di qualsiasi danno, nessuno escluso, conseguente allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e successivi ordinativi.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara e il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non allegati: Capitolato Tecnico e il relativo Allegato A – Lotto 1 e





2, Offerta Economica, cauzione definitiva, polizza RCT, Listino prezzi posto a base di gara (Allegati B1 e B2 al Disciplinare di gara), gli Allegati al presente Accordo Quadro [Allegato T: struttura Progetto preliminare, Allegato T1: struttura Relazione esecutiva, Allegato T2.1: Modello di richiesta di offerta "Lotto 1"; Allegato T2.2: Modello di richiesta di offerta "Lotto 2"; Allegato T3: Ordinativo di esecuzione del servizio; Modulo Duvri (prima fase)].

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da S.C.R. – Piemonte S.p.A. (anche per conto delle Amministrazioni elencate all'art. 3 L.R. 19/2007 che aderiranno all'Accordo Quadro attraverso emissione di ordinativo) e l'Operatore Economico risultato aggiudicatario, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli ordinativi da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- b) Amministrazione/i: la/le Amministrazione/i che possono utilizzare il presente Accordo Quadro nel periodo di sua validità ed efficacia, in quanto rientranti tra quelle dell'art. 3 della L.R. 19/2007;
- c) Operatore Economico parte dell'Accordo Quadro: l'impresa risultata aggiudicataria del Lotto 1 e 2 della procedura di cui in oggetto, e che conseguentemente sottoscrive l'Accordo Quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto;



d) Disciplinare di gara: il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa finalizzata all'individuazione degli Operatori Economici con i quali concludere l'Accordo Quadro;

e) Ordinativo: ordine di esecuzione del servizio che tiene luogo del contratto d'appalto specifico e sottoscritto dall'Amministrazione richiedente e dall'Operatore Economico.

ART. 3 – OGGETTO

3.1. Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto il “*servizio di connettività dati e fonìa per i soggetti di cui all'art. 3, L.R. 19/2007*” in particolare, i servizi di seguito elencati, comprensivi di tutte le attività previste nel Capitolato Tecnico, resi con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni dello stesso:

- servizio di connettività dati;
- servizi di connettività telefonica;
- servizi di telefonia interna su IP.



3.2. Oggetto degli Ordinativi di esecuzione del servizio

Nell'arco temporale di vigenza dell'Accordo Quadro, le Amministrazioni interessate, a seconda delle proprie esigenze, potranno richiedere, attraverso l'emissione di singoli ordinativi, l'esecuzione dei servizi oggetto dell'Accordo stesso.

In particolare:

3.2.1. Attivazione collegamenti Allegato A – Lotto 1 e 2 al Capitolato tecnico

L'attivazione dei collegamenti di cui all'Allegato A al Capitolato tecnico potrà essere eseguita esclusivamente dall'Operatore Economico su richiesta



della singola Amministrazione, ai prezzi e alle condizioni fissate con il presente Accordo Quadro.

L'Operatore Economico, infatti, avendo dichiarato di garantire la copertura dei collegamenti elencati nell'Allegato A, qualora gli venga richiesto, sarà obbligato ad eseguire l'attività nel rispetto delle condizioni di capitolato e applicando i prezzi offerti in sede di gara e non potrà chiedere alcun contributo di Una Tantum.

L'effettiva richiesta di attivazione di tutti i collegamenti ivi indicati non è vincolate per SCR e per le Amministrazioni aderenti.

3.2.2. Nuove attivazioni per collegamenti non elencati nell'Allegato A

Per l'attivazione dei nuovi collegamenti, oltre quelli elencati nell'Allegato A – Lotto 1 e 2 al Capitolato tecnico, a seguito di richiesta di offerta da parte della singola Amministrazione, l'Operatore Economico parte dell'Accordo dovrà formulare la sua migliore offerta, come meglio dettagliato al successivo articolo 6.

ART. 4 – DURATA



4.1. Durata dell'accordo quadro

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di stipula del medesimo.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono emettere ordinativi, verso l'operatore Economico parte dell'Accordo Quadro.

4.2. Durata dei successivi ordinativi

La durata dei singoli ordinativi di esecuzione del servizio emessi dalle Amministrazioni è la seguente:



- gli ordinativi emessi nel primo anno di validità dell'accordo quadro

decorreranno dalla sottoscrizione e scadranno al termine dell'accordo quadro

stesso;

- gli ordinativi emessi nel corso del secondo e terzo anno di validità

dell'accordo quadro decorreranno dalla sottoscrizione e scadranno 12 mesi

dopo il termine dell'accordo quadro stesso.

- gli ordinativi emessi nel corso del quarto anno di validità dell'accordo

quadro decorreranno dalla sottoscrizione e scadranno 24 mesi dopo il termine

dell'accordo quadro stesso.

La singola Amministrazione, entro i limiti degli importi massimi previsti dal

presente Accordo, potrà chiedere la prosecuzione del servizio alle medesime

condizioni tecniche ed economiche dell'Accordo quadro per un massimo di

ulteriori 6 mesi dalla scadenza dei singoli ordinativi, per permettere

l'eventuale migrazione verso altro Operatore Economico. Le condizioni

dell'Accordo saranno applicabili anche qualora tale facoltà di proroga venga

esercitata ad Accordo Quadro scaduto. La richiesta dovrà essere fatta

pervenire all'Operatore Economico da parte dell'Amministrazione interessata

con un preavviso minimo di 60 giorni solari dalla scadenza dei relativi

ordinativi, salvo diverso accordo tra le parti.

ART. 5 – IMPORTI


L'importo massimo spendibile per il **Lotto 1** è pari ad Euro 27.547.862,44

oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 112.904,45, di

cui Euro 6.370.069,24 stimati sulla base dei collegamenti già esistenti

(Allegato A – Lotto 1 al Capitolato tecnico) ed Euro 21.177.793,20 per le

nuove attivazioni richieste nel corso della durata dell'Accordo Quadro.



L'importo massimo spendibile per il **Lotto 2** è pari ad Euro 21.426.224,91 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 87.815,02, di cui Euro 3.422.680,40 stimati sulla base dei collegamenti già esistenti (Allegato A – Lotto 2 al Capitolato tecnico) ed Euro 18.003.544,51 stimati per le nuove attivazioni richieste nel corso della durata dell'Accordo Quadro.

Le Amministrazioni in fase di emissione degli ordinativi relativi ai collegamenti di cui all'Allegato A al Capitolato tecnico, indicano la quota specifica degli oneri della sicurezza riferita all'ordinativo stesso tenuto conto dell'importo stimato per gli oneri della sicurezza per il Lotto; in occasione di richiesta di offerta da parte delle singole Amministrazioni interessate, ogni qualvolta sia necessaria l'attivazione di nuovi collegamenti, le Amministrazioni indicheranno gli ulteriori specifici oneri per la sicurezza nella richiesta di offerta.

Il listino prezzi, così come dettagliato nell'Offerta Economica che si intende qui richiamata, si riferisce all'erogazione del servizio come descritto nei documenti di gara e si intende comprensivo di tutte le attività descritte nel Capitolato Tecnico.

I prezzi di listino vengono applicati per gli ordinativi relativi all'attivazione dei collegamenti di cui all'Allegato A – Lotto 1 e 2 sino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile come sopra indicato e rappresentano l'unico riferimento dell' Operatore Economico per "comporre" la propria offerta economica, così come dettagliato al successivo articolo.



ART. 6 – AGGIUDICAZIONE DEGLI ORDINATIVI

Al fini dell'aggiudicazione di un Ordinativo basato sul presente Accordo Quadro, l'Amministrazione avvia la procedura di seguito riportata, a seconda della tipologia di collegamento oggetto della richiesta:

A. Attivazione collegamenti di cui all'Allegato A al Capitolato tecnico.

Per l'attivazione dei collegamenti elencati nell'Allegato A – Lotto 1 e 2 valgono le prescrizioni tecniche previste all'articolo 10.1 del Capitolato tecnico, e quanto di seguito indicato in ordine alla procedura di affidamento:


- l'Amministrazione richiedente invia all'Operatore Economico apposito ordinativo di esecuzione del servizio senza la necessità di procedere ad alcuna verifica di fattibilità, stante il requisito di copertura previsto dal Capitolato tecnico;

- l'Operatore Economico, alla ricezione dell'ordinativo emesso dall'Ente Richiedente, deve immediatamente dare inizio alle attività necessarie all'attivazione del servizio stesso attenendosi alle tempistiche riportate all'articolo 11 del Capitolato tecnico;

- è esclusa ogni possibilità di diniego di attivazione del servizio da parte dell'Operatore Economico per motivi di fattibilità tecnica, poiché la copertura delle sedi di cui all'Allegato A al Capitolato Tecnico è richiesta come requisito minimo di capitolato che si intende accettato con la formulazione dell'offerta.

B. Attivazione nuovi collegamenti oltre quelli elencati nell'Allegato A al Capitolato tecnico

Oltre quanto previsto all'art. 10.1 del Capitolato tecnico, si dettaglia, qui di seguito, la procedura di affidamento:



1. L'Amministrazione comunica, con relativa richiesta di offerta (*secondo i fac-simili allegati T2.1/T2.2*) all' Operatore Economico, il servizio da effettuare con gli eventuali parametri di indirizzamento.

Gli elementi tecnici valutativi che l'Amministrazione potrà scegliere e prevedere nelle singole procedure per l'affidamento dell'ordinativo sono i seguenti:

a) efficacia della soluzione tecnica

- garanzia di espandibilità futura, dettagliandone le modalità;

- fornitura di servizi aggiuntivi senza aumenti di costo;

- meccanismi di affidabilità aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi di capitolato senza aumenti di costo;

- servizi aggiuntivi di formazione o assistenza senza aumenti di costo;

b) rapidità di attivazione del servizio (riduzione dei tempi rispetto a quelli previsti nell'Accordo Quadro o rispetto ad altri termini indicati dall'Amministrazione);

c) modalità di consegna delle eventuali forniture e gestione delle scorte (es. necessità o meno di utilizzare un magazzino interno all'Amministrazione);

d) caratteristiche migliorative dei servizi opzionali, se oggetto dell'ordinativo (caratteristiche che saranno determinate dall'Amministrazione scegliendo ed adottando uno o più sub-parametri che verranno indicati nella Richiesta di offerta).


2. L'Operatore Economico deve quindi procedere ad effettuare uno studio di fattibilità relativamente ai servizi richiesti, anche mediante sopralluoghi da concordare con l'Amministrazione;



3. entro e non oltre 15 giorni lavorativi (salvo estensioni accordate dall'Amministrazione) dal ricevimento della richiesta di offerta, l'Operatore Economico deve trasmettere all'Amministrazione l'esito dello studio di fattibilità:

- in caso di impossibilità fisico-tecniche ad eseguire la prestazione, deve essere inviato all'Amministrazione un rapporto dettagliato contenente le motivazioni dell'esito negativo;
- in caso di esito positivo, deve essere inviato all'Amministrazione il relativo Progetto Preliminare; tale documento deve contenere tutte le informazioni di natura tecnica ed economica inerenti al servizio richiesto (connettività dati e/o fonia tradizionale e/o fonia VoIP) e deve avere la struttura riportata nell'Allegato T al presente documento. Il Progetto, con relativa offerta economica (nell'ambito della quale l'Operatore Economico può, per le sole tipologie di servizi per le quali è espressamente consentito dal Capitolato tecnico, prevedere dei costi di Una Tantum), devono avere una validità di almeno 180 gg. a decorrere dal giorno di ricezione della stessa da parte dell'Amministrazione;

4. entro 30 giorni dalla ricezione del Progetto Preliminare, l'Ente Richiedente, valuta le proposte tecnico-economiche presentate dall'Operatore Economico e procede all'aggiudicazione dell'ordinativo in ragione dei parametri/elementi di valutazione stabiliti dall'Amministrazione medesima nella Richiesta di offerta, nonché in ragione di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro.



5. l'Ente Richiedente (o suo Delegato Tecnico) emette apposito

ordinativo di esecuzione del servizio, completo di eventuali parametri

necessari alla configurazione del/i router, a favore dell'Operatore Economico;

6. in caso di collegamenti CAR l'Operatore Economico richiede a CSI-

Piemonte l'invio degli eventuali ulteriori parametri di configurazione

necessari a fronte della fornitura dei seguenti dati:

o Sede e indirizzo dell'Ente

o Denominazione Ente

o Numero di indirizzi IP Ruper necessari (vedi art. 7.4.1 del Capitolato

tecnico)

o Tipologia collegamento dati richiesto

o Copertura del servizio Standard o Estesa

7. entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordinativo di esecuzione

del servizio, l'Operatore Economico deve concordare con l'Ente Richiedente

la data dell'intervento o degli interventi, conformità alle tempistiche

dettagliate nel Progetto Preliminare.

ART. 7 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la

corretta esecuzione dei servizi oggetto dell'Accordo.

In particolare si rimanda agli artt. 10.3, 10.8 e 10.8.2 del Capitolato Tecnico.

ART. 8 -OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta

regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le

modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel

[Handwritten signature]
[Circular stamp: Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. - Corso Marconi, 10 - 10125 Torino]

Disciplinare di gara, negli Ordinativi di esecuzione del servizio e nei rispettivi

Allegati.

Le prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara e negli Ordinativi di esecuzione del servizio e nei rispettivi Allegati; in ogni caso, l'Operatore Economico si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.


Tutte le attività, non espressamente indicate nel Capitolato tecnico, finalizzate all'attivazione dei collegamenti oggetto del servizio in appalto e/o ad esse accessorie, sono da intendersi a totale carico dell'Operatore Economico.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, intendendosi in ogni caso compresi nel corrispettivo indicato negli Ordinativi; l'Operatore Economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o Amministrazioni, assumendosene ogni relativa alea.

L'Operatore Economico, nel corso della durata dei singoli ordinativi, ha l'obbligo di:

a) osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte, e garantire la presenza degli operatori destinati all'esecuzione del servizio;

b) munire il proprio personale che si presenterà sul luogo di lavoro di cartellino di riconoscimento;



c) attenersi alle norme che saranno emanate dal D.E.C. (Direttore dell'esecuzione del contratto) in fase di esecuzione dei servizi nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai servizi da prestare, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti;


d) mantenere sui luoghi interessati dall'esecuzione del servizio una severa disciplina da parte del proprio personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte del D.E.C. (Direttore dell'esecuzione del contratto), di chiedere l'allontanamento di quegli operatori incaricati che non fossero - per qualsiasi motivo - graditi alla Amministrazione;

e) utilizzare, per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico servizio. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è, inoltre, tenuto all'osservanza delle norme aziendali imposte dall'Amministrazione nonché dalle disposizioni che, al riguardo, potranno essere impartite dal D.E.C.;

f) eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro con precisione, cura e diligenza;

g) l'Operatore Economico ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto all'art. 6.5 del Disciplinare, la documentazione amministrativa richiesta e i certificati relativi ai requisiti di ordine generale, presentati a S.C.R. - Piemonte S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro;

h) l'Operatore Economico ed i suoi ausiliari sono tenuti, durante



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text: 'C - Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. Corso Marconi, 10 - 10125 Torino'.

l'esecuzione dell'Accordo Quadro, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali nonché dagli allegati al decreto suindicato sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

In ogni caso l'Operatore Economico dovrà garantire, con specifico riferimento ai servizi forniti di comunicazione elettronica verso e su reti pubbliche di comunicazione, il pieno rispetto dei relativi obblighi di legge, incluse le disposizioni del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/2003) e del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e provvedimenti e precisazioni dell'Autorità Garante per la tutela dei dati personali).


Le attività saranno in ogni caso svolte dall'Operatore Economico - sotto il profilo del trattamento dei dati - in qualità di autonomo titolare, al netto di diversi ed ulteriori accordi e/o incarichi eventualmente definiti tra fornitore e singolo Ente.

ART. 9 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

L'Operatore Economico s'impegna a predisporre un sistema di reportistica (nel rispetto delle modalità e dei tempi fissati all'art. 10.8 del Capitolato Tecnico) dedicato alla misurazione dei parametri relativi ai servizi oggetto del Capitolato stesso, al fine di consentire a S.C.R.- Piemonte S.p.A. di monitorare efficacemente l'andamento del presente Accordo Quadro e il raggiungimento degli importi massimi previsti nel presente atto.

I dati dovranno essere inviati, con cadenza mensile, a S.C.R.- Piemonte S.p.A. tramite invio alla casella di posta elettronica convenzioni@scr.piemonte.it.

Le Amministrazioni richiedenti hanno la facoltà di richiedere copia cartacea



conforme.

ART. 10 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. I servizi di Connettività dati e fonia con tariffazione a canone (art. 7 – par. 7.2.1., 7.2.2, 7.2.3; art. 8 – par. 8.1. e 8.2; art. 9) devono essere fatturati con cadenza bimestrale anticipata.

2. I servizi di Connettività telefonica con tariffazione a consumo (art. 8. par. 8.1., 8.2, 8.3, 8.5), devono essere fatturati con cadenza bimestrale posticipata.

3. I servizi di trasloco di linee dati e fonia (art. 10 – par. 10.4) devono essere fatturati con cadenza bimestrale posticipata.

4. In caso di dismissioni, all'Operatore economico viene riconosciuto il pagamento dell'intera mensilità corrispondente al mese in cui viene effettuata la dismissione stessa.

5. Ciascuna fattura deve essere completata con il riferimento al CIG (Codice Identificativo della Gara).


6. Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, vengono corrisposti all'Operatore Economico, per la quota riferita al singolo ordinativo, con la prima fattura.

7. Il fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/08/2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi all'adesione al presente Accordo Quadro saranno effettuati a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) IBAN IT55JJ0200809434000030031525 acceso presso Istituto bancario Unicredit Banca D'Impresa S.p.A. Piazza Cordusio 2, Mialno.

I soggetti delegate ad operare su detto Conto Corrente sono:

Carsten SCHLOTTER C.F. SCHCST63T07Z1120;



Alberto CALCAGNO C.F. CLCLRT72P08D969V;

Simone VACCARINO C.F. VCCSMN61E25L2190;

Barbara MASCHERONI C.F. MSCBBR71L59F205A;

Sergio MARZANO C.F. MRZSRG71L28A662D;

Salvatore PANEBIANCO C.F. PNBSVT67P30C351C.


8. L'Operatore Economico, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni, rispetto ai termini stabiliti dal precedente comma 6, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R alla Amministrazione inadempiente, potrà sospendere le prestazioni relative a nuovi Ordinativi emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente. Decorsi ulteriori 30 (trenta) giorni senza che si sia provveduto al detto pagamento o si sia pervenuti a un accordo tra le parti, l'Operatore Economico procederà ad interrompere il servizio.

9. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinata alla presentazione da parte dell'Operatore Economico di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva dell'Operatore stesso, in corso di validità.

Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 6, sono dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

10. Il prezzo sarà sottoposto a revisione periodica ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., a partire dal secondo anno. In particolare, previa formale richiesta dell'Operatore Economico all'Amministrazione richiedente, verrà riconosciuto l'aggiornamento del canone utilizzando l'indice generale

[Handwritten signature]
S.P.A.



dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ISTAT FOI (nt)

3.3; la variazione percentuale, calcolata all'80% del suo valore, sarà

determinata prendendo come anno di riferimento il secondo anno solare di

ordinativo da confrontarsi con il primo e poi il terzo anno solare da

confrontarsi con il secondo e così via.

La revisione del canone, così calcolato, troverà applicazione con la

fatturazione riferita bimestre successivo alla richiesta di aggiornamento.

ART. 11 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od

eccezionali per i quali l'Operatore Economico aggiudicatario non abbia

trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità

del servizio e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione

all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora

non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato tecnico, la singola

Amministrazione contraente può applicare penalità secondo quanto

specificato all'art. 12 – par. 12.2 e 12.3 del Capitolato tecnico.

2. S.C.R. – Piemonte S.p.A. ha la facoltà di applicare le penali indicate all'art.

12 - par. 12.3 e 12.4 del Capitolato tecnico, in caso di mancato rispetto degli

SLA fissati dal Capitolato stesso.

La somma delle penali singolarmente applicate dagli Enti deve essere tenuta


in conto per valutare il livello di servizio erogato dal Fornitore. Qualora la

somma delle penali applicate all'Operatore Economico nell'arco di 3 mesi

solari dovesse superare 8.000,00 €, S.C.R. – Piemonte S.p.A. può applicare

una penale pari all'1% dei canoni mensili dei servizi erogati dall'Operatore

Economico parte dell'Accordo Quadro stesso.



ART. 12 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 11, comma 1, devono essere contestati all'Operatore Economico per iscritto dalla singola Amministrazione e devono essere comunicati da quest'ultima - per conoscenza - a S.C.R.


In tal caso, l'Operatore Economico può contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Operatore Economico le penali stabilite all'art. 11, comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 11, comma 2 devono essere contestati all'Operatore Economico per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

In tal caso, l'Operatore Economico può controdedurre per iscritto, a S.C.R. - Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Operatore Economico le penali stabilite all'art. 11, comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.




3. Le Amministrazioni, ai fini della riscossione delle penali, possono avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui all'art. 15, punto 14, del Disciplinare di gara, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare all'Operatore Economico penali di cui all'art. 11, comma 1, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel Capitolato tecnico e nel presente atto, non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell'esecuzione degli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli ordinativi, nei casi di grave inadempienza o qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10 % del valore dell'importo massimo spendibile per il Lotto 1 e 2, S.C.R. – Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro con l'Operatore Economico inadempiente, salvo il risarcimento del danno ulteriore, senza necessità di atti giudiziari. Nella determinazione della misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato tecnico, non esonera in nessun caso l'Operatore Economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.



ART. 13 – GARANZIE


1. L'Operatore Economico a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, nella misura del 10% dell'importo massimo spendibile relativo ai collegamenti esistenti (Allegato A al Capitolato Tecnico) più il 10% di un terzo dell'importo residuo con riferimento al Lotto 1 e 2, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta di S.C.R. - Piemonte S.p.A. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dal presente Accordo Quadro e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi del servizio.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore Economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.- Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto al precedente art. 12, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data dalla




sottoscrizione del presente Accordo Quadro e nei confronti delle singole Amministrazioni, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di servizio.

4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e degli ordinativi da esso derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli stessi e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.a. verso l'Operatore Economico - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei servizi, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell'Operatore Economico all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione dei servizi stessi. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Operatore Economico dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro nei



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text: "Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. - 0 - 10125 Torino".


confronti dell'Operatore Economico inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni hanno facoltà di dichiarare risolto l'ordinativo di esecuzione del servizio, fermo restando il risarcimento del danno.

L'Operatore Economico ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi polizza n° IT00013938LI rilasciata da XL Insurance Ltd. con massimale di Euro 20.000.000,00 a copertura di qualsiasi danno, nessuno escluso, conseguente all'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo. Tale polizza ha durata fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro stesso e dei successivi ordinativi e considera "Terzi" tutti coloro che per qualsiasi motivo subiranno danni in relazione all'esecuzione dei servizi in oggetto.

ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- transazioni finanziarie relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane SpA, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo massimo spendibile stimato per il Lotto 1 e 2;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore Economico nell'esecuzione dei servizi;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del contratto;



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text: "Regione Piemonte", "S.C.F. Piemonte S.p.A.", and "C.C. - Regione Piemonte - S.C.F. Piemonte S.p.A. - C.C. - Regione Piemonte - S.C.F. Piemonte S.p.A. - C.C. - Regione Piemonte - S.C.F. Piemonte S.p.A." with a diagonal line through it.

- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A.;
- violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- mancata copertura, da parte dell'Operatore Economico dei collegamenti di cui all'Allegato A al Capitolato tecnico;
- in tutti gli altri casi ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata dagli atti di gara.

Nei casi espressamente sopra indicati, l'Accordo Quadro è risolto di diritto nei confronti dell'Operatore inadempiente, a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo. In tal caso, l'Operatore Economico si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Operatore Economico.

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro e/o del/degli ordinativo/i di esecuzione del servizio, S.C.R. - Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della



stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli ordinativo/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Operatore Economico con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto di S.C.R. - Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.


ART. 15 – RECESSO

1. S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro e, per quanto riguarda le singole Amministrazioni dal singolo Ordinativo, al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di recesso sarà oggetto di notifica all'Operatore Economico secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso l'Operatore Economico ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio eseguito, escluso ogni risarcimento o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

2. La singola Amministrazione può recedere, per qualsiasi motivo, da ciascun singolo ordinativo di esecuzione del servizio e S.C.R.-Piemonte dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore Economico con lettera raccomandata A/R.

3. In ogni caso di recesso l'Operatore Economico si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

4. Qualora S.C.R. - Piemonte S.p.A. receda dall'Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni potranno a loro



volta recedere dai singoli ordinativi già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore Economico con lettera raccomandata A/R fatto salvo quanto espressamente sopra disposto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ART. 16 – SUBAPPALTO

L'Operatore Economico, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo massimo spendibile del Lotto 1 e 2, l'esecuzione delle seguenti attività:

- realizzazione infrastrutture in fibra ottica;
- installazione e manutenzione apparati;
- attivazione e manutenzione circuiti.

Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/06 s.m.i..

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, l'Accordo Quadro ed i singoli ordinativi da esso derivanti, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni e S.C.R. - Piemonte S.p.A. fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'ordinativo di esecuzione del servizio e l'Accordo Quadro.

3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della



normativa di cui alla L. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 18 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il sig. Roberto CERUTTI, Responsabile del Servizio, nominato dall'Operatore Economico per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Operatore Economico.

ART. 19 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna Amministrazione, nell'ordinativo di esecuzione del servizio, indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo ordinativo nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i controlli del presente Accordo Quadro e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art .13, comma 4 del presente atto.

Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla conclusione del servizio, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.

ART. 20 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Operatore Economico deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute,



assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Operatore Economico deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione del servizio. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha redatto il D.U.V.R.I. prima fase (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), allegato al presente atto, recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Ogni singola Amministrazione, con riferimento agli ordinativi specifici, dovrà integrare l'ordinativo stesso con il D.U.V.R.I. (seconda fase) riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito il servizio. Tale integrazione (D.U.V.R.I. seconda fase), dovrà essere sottoscritta per accettazione dall'Operatore Economico. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura dell'Accordo Quadro, al bollo e alla



registrazione sono ad esclusivo carico dell'Operatore Economico.

ART. 22 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'esecuzione del servizio in oggetto è regolata dal presente Accordo Quadro, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati dal Capitolato tecnico, nonché dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati.

ART. 23 - FORO COMPETENTE


Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo Quadro o relativa ai singoli ordinativi di esecuzione del servizio è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 24 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Accordo Quadro e/o degli ordinativi di esecuzione del servizio non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di attivazione del servizio (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, li 24 GEN. 2011



Piemonte S.p.A.

L'Operatore Economico
EASTAS S.p.A.

EASTAS S.p.A.